



ORIGINALE

N. 72

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

21 DICEMBRE 2023

OGGETTO : IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di DICEMBRE alle ore 14:30 , nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Avv. Canton Jessica	Sindaco	Presente
Arnoldi Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Azzaretti Donatella	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldo Marco	Componente del Consiglio	Presente
Cieol Michele	Componente del Consiglio	Presente
Corai Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Dario Denis	Componente del Consiglio	Assente
Drago Fulvio	Componente del Consiglio	Presente
Mutton Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Rizzetto Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Zannese Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Zonta Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Babuin Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Breda Luana	Componente del Consiglio	Presente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Assente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Parpinelli Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Prosser Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Tonus Fabio Alessandro	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Stefano Roca.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Giacomazzi entra alle ore 15.39, durante la trattazione del presente punto.

PREMESSE:

Vista la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della L. 17/2022, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge, è esente ai sensi dell'art. 11, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato che l'art. 4, comma 1 lett. a) della L. 17/2022 definisce l'abitazione principale e le sue pertinenze come segue:

-Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

- Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della L. 17/2022 sono assimilate per legge alle abitazioni principali:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato che l'Ente ha usufruito della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f) della L.R. n. 17/2022, disponendo con l'art. 6, lettera f) del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'ILIA, l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (ovvero all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale);

Considerato che l'art. 11, comma 1, della L.R. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta, oltre all'abitazione principale e ai fabbricati ad essa assimilati i seguenti immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente all'esercizio, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano o siano stati in ogni caso locati.

Considerato che l'art. 12, comma 1, della L.R. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; Il regolamento comunale per la

disciplina dell'ILIA, ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Ricordato che ai sensi dell'art 10 della legge regionale 17/2022, viene disposta la riduzione dell'imposta per le seguenti fattispecie:

- riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede in materia di aliquote che:

- 1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86

per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito ILIA un importo pari ad euro 3.780.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili e sul gettito storico IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,575%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **euro 200,00**;
- aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022: **0,86%**;
- aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo: **0,86%**;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,1%**;
- aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica: **0,86%**;
- aliquota prevista per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D: **0,96%**;
- aliquota prevista per gli immobili abitativi e relative pertinenze di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati: aliquota pari allo **0,46%**
- aliquota prevista per le abitazioni date in comodato a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: **0,56%**
- aliquota prevista per i fabbricati di categoria C/1 e C/3): **0,96 %**
- aliquota per fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti (altri fabbricati): **0,86%**
- aliquota prevista per i terreni agricoli: **0,76%**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: **0,76%**

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro*

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Atteso che conseguentemente il termine di approvazione statale attualmente vigente per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2024-2026 è il 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19/01/2023.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge Regionale 21/2003 e successive modificazioni;

Effettuata la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 20, votanti n. 15, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 3 (Padoani Loris, Parpinelli Annalisa e Tonus Fabio Alessandro), astenuti n. 5 (Babuini Stefano, Breda Luana, Giacomazzi Manuel, Pignat Alessandro e Prosser Alessio);

DELIBERA:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
3. Di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2024, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,575%**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **euro 200,00**;
 - aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022: **0,86%**;
 - aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo: **0,86%**;
 - aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,1%**;
 - aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica: **0,86%**;
 - aliquota prevista per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D: **0,96%**;

- aliquota prevista per gli immobili abitativi e relative pertinenze di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati: aliquota pari allo **0,46%**
- aliquota prevista per le abitazioni date in comodato a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: **0,56%**
- aliquota prevista per i fabbricati di categoria C/1 e C/3): **0,96 %**
- aliquota per fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti (altri fabbricati): **0,86%**
- aliquota prevista per i terreni agricoli: **0,76%**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: **0,76%**

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n.20, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, astenuti n. 8 (Babuini Stefano, Breda Luana, Giacomazzi Manuel, Padoani Loris, Parpinelli Annalisa, Pignat Alessandro, Prosser Alessio e Tonus Fabio Alessandro);

DELIBERA:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione e si dà altresì atto, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 in data 13.01.2014, che, per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale.

Comune di Fiume Veneto, lì 12/12/2023

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e si dà altresì atto, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 in data 13.01.2014, che, per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale.

Comune di Fiume Veneto, lì 12/12/2023

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Canton Avv. Jessica

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Roca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO
CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K
DATA FIRMA: 22/12/2023 12:12:06
IMPRONTA: 8208F82D410FCA1512B88E42D9778D323BCA7E14B38E8FF14DFFD1347F2E41BE
3BCA7E14B38E8FF14DFFD1347F2E41BE0085E1C59AF9F3D4E3517DDD97905ECB
0085E1C59AF9F3D4E3517DDD97905ECB1A6D740E3DDB0BD662E3DAD7795610CE
1A6D740E3DDB0BD662E3DAD7795610CEAFFE816FD01C6C5A8D09E038DD28B96E

NOME: CANTON JESSICA
CODICE FISCALE: CNTJSC79E62G888X
DATA FIRMA: 22/12/2023 12:35:53
IMPRONTA: 30F19B361C69BDEFEE3AD3F7E296F874F1C60EE584B13FCB0C53FA00F87DC6BD1
1C60EE584B13FCB0C53FA00F87DC6BD1620A40F77CA5F3CBF817F93B93610557
620A40F77CA5F3CBF817F93B93610557A8E6D3C8B2019E065498F028550A3512
A8E6D3C8B2019E065498F028550A3512B980849979A4C0D439BDACEF5783306A